

Il "5 per mille" che ANUSCA tramuta in formazione

Con l'arrivo della primavera, arriva anche puntuale il momento della denuncia dei redditi. Un dovere che può essere utilizzato al meglio indirizzando il "5x1000" all'ANUSCA. Ai tanti operatori dei servizi demografici, infatti, che vogliono avere indicazioni su come materialmente destinare il "5 per mille" nella denuncia dei redditi, ricordiamo ancora una volta, ma è importante, che ANUSCA è fra le associazioni legittimate all'assegnazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF.

Il Presidente ANUSCA Paride Gullini invita tutti a considerare questa opportunità per sostenere l'Associazione ed "a fare opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti i colleghi, parenti e amici, affinché il maggiore numero di persone provveda a scegliere ANUSCA quale destinataria del 5 per mille, indicando nell'apposito riquadro del modello 730-1 redditi 2010 il codice fiscale dell'ANUSCA: 90000910373".

Un'attenzione, al momento della denuncia dei redditi, che si è tramutata

in fatti concreti sin da quando c'è stata l'opportunità di destinare il "5x1000" ad ANUSCA, che ha registrato una forte adesione tra i colleghi ed ha permesso, anche nel 2010, l'organizzazione di oltre venti corsi di formazione gratuiti su tutto il territorio nazionale!

Solo per soffermarci su queste iniziative di formazione a titolo gratuito, va detto che sono state trattate tematiche tra le più disparate, come la traduzione degli atti di Stato Civile provenienti dall'estero, il Censimento 2011 o l'innovazione tecnologica nei Servizi Demografici.

Tante le presenze che si sono state registrate in questi incontri, un afflusso che conferma la bontà della scelta operata dal Presidente Gullini di investire il "5x1000" in giornate di formazione gratuite.

ANUSCA per il 2011 fa sapere che è confermata questa scelta, anche per sostenere la formazione in un periodo di ulteriori tagli ai bilanci dei Comuni, che certamente andranno a colpire anche i fondi destinati all'aggiornamento

professionale degli operatori demografici.

Proprio in questi giorni ANUSCA ha ricevuto la comunicazione dell'importo relativo al 5x1000 della denuncia redditi 2009: 13.493 euro.

Una cifra in euro un po' inferiore alle precedenti pur a fronte di 612 donazioni individuali, circa 13 mila euro che come sempre ANUSCA destinerà alle iniziative "gratuite" organizzate in varie zone d'Italia. E' anche alla luce di questa più contenuta disponibilità derivante dalla donazione ma soprattutto nell'interesse di sempre più operatori demografici, che chiediamo una particolare sensibilità ed attenzione a tutti i soci, ai loro familiari ed agli amici dell'Associazione, nel destinare il "5x1000" a ANUSCA nella denuncia dei redditi annuale.

**Info: segreteria ANUSCA
051.944641 – www.anusca.it**

ANUSCA sostiene la formazione professionale

Corso gratuito a Collegno per 100 operatori

di Silvia Cornetto

Tutto esaurito a Collegno per il corso gratuito su "Norme europee e lo Stato Civile" organizzato grazie ai fondi che la Giunta Esecutiva Anusca ha messo a disposizione per la formazione sul territorio nazionale.

Lo scorso 10 marzo, colleghi provenienti da tutta la provincia di Torino hanno partecipato con grandissimo interesse al corso tenuto da Renzo Calvigioni e riguardante una materia quanto mai di interesse in tempi come questi caratterizzati da grandi spostamenti di persone non solo nell'ambito comunitario.

Dopo il saluto portato ai partecipanti da parte dell'Assessore ai Servizi Demografici Marco Scolaro e del Direttore Generale Angelo Tomarchio, i quali non hanno mancato di sottolineare l'importanza fondamentale dei servizi demografici nell'ambito delle amministrazioni comunali, l'Esperto ANUSCA Calvigioni ha iniziato la sua relazione partendo proprio dall'evento che conferisce personalità giuridica ad ogni persona: l'evento nascita.

Ha esaminato quindi tutte le sentenze della Corte di Giustizia Europea di questi

ultimi anni, le quali hanno portato ad uno stravolgimento del modo di operare di noi Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe. In particolare si è soffermato sulla sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 ottobre 2008 (la c o s i d d e t t a GRUNKIN/PAUL) che ha ribadito in maniera inequivocabile il diritto al mantenimento del cognome attribuito al momento della nascita.

Il dott. Calvigioni è poi passato alla disamina di altri casi, dando spazio ai numerosi quesiti, anche non strettamente legati al tema del corso. L'applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonostante siano passati molti anni dalla sua entrata in vigore, continua a creare notevoli problemi che portano a comportamenti difformi tra un comune e l'altro. Sicuramente questo momento di aggiornamento è stato per



I partecipanti al corso gratuito di Collegno

tutti un'occasione per confrontarci e per attuare un modello di comportamento univoco. A chiudere in bellezza la giornata ci hanno pensato 6 comuni che, per la prima volta, hanno aderito alla nostra Associazione, su pressione dei loro funzionari. Ciò è a riprova di quanto sia forte in noi operatori la voglia di formazione e di aggiornamento.

Con l'Unità d'Italia nasce anche il primo ordinamento dello stato civile

La storia dell'Ordinamento di Stato Civile in pillole.

-1^a- Premesse storiche-

Tra le tante manifestazioni e commemorazioni ufficiali organizzate per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia anche noi ufficiali di Stato Civile abbiamo il compito di ritagliarci un piccolo spazio per ricordare che il 15 novembre 1865, con Regio Decreto n. 2602, nasceva il primo Ordinamento dello Stato Civile. Il concetto di stato civile trae origine da quello di famiglia e da quello di patria ed era stato già intuito da Atene e da Roma; fu poi sancito nel Medioevo quando, in alcune città fu resa obbligatoria la tenuta di appositi registri.

Ordinato e applicato in Francia verso la fine del 1500, dopo varie vicende storiche, fu definitivamente raccolto e disciplinato dal Codice Napoleonico.

Nel nostro Ordinamento, con l'Unità d'Italia, nel 1865 nacque il primo Codice Civile che, traendo origine da quello francese, definì le norme fondamentali che la società si era creata a presidio della propria conservazione, ponendole – come scrisse il Sereno – a "indice e segnacolo della propria civiltà".

La tenuta dei registri di stato civile risponde alla sentita esigenza sociale di accertare legalmente e di scrivere in appositi registri l'insieme di quegli eventi sociali che, in un precedente stato di barbarie erano affidati alla memoria dei più vecchi.

La prima forma di registrazione di questi eventi, di carattere occasionale, nacque nel Medioevo per l'opera spontanea di alcuni religiosi che cominciarono a stilare gli elenchi dei battezzati e dei morti tumulati nelle chiese e nei luoghi sacri. L'obbligo della tenuta dei registri da parte del parroco fu ufficialmente sancito dal Concilio di Trento del 1563.

La Chiesa, in una posizione di autonomia che le consentiva di superare i confini degli Stati, sviluppò una fitta rete di uffici di registrazione tanto da divenire unica depositaria di queste informazioni alle quali persino gli Stati attingevano per finalità civili. Si



Antonia De Luca autrice dell'articolo

creò però una forte discriminazione perché le registrazioni erano riservate solo ai cattolici e non anche ad altri che, per credo diverso, non si accostavano ai sacramenti di quel rito. Ancor più grave fu la situazione nel 1579 quando, in Francia, con l'ordinanza di Blois, si affermò il principio legale di queste registrazioni definendole quale unico strumento per provare in giudizio la nascita, il matrimonio e la morte.

Seguirono aspre lotte religiose alle quali l'editto di Nantes, assicurando libertà di culto, segnò una significativa tappa nella graduale evoluzione del Servizio di Stato Civile.

L'editto di Nantes infatti, riconoscendo lo stesso valore probatorio ai registri dei parroci e a quello dei pastori protestanti mosse i primi passi verso l'equiparazione dei cittadini di fronte allo Stato, indipendentemente dalla loro fede. Ma l'assassinio di Enrico IV, che aveva proclamato di "non conoscere cristiani e protestanti ma solo francesi" e la comparsa sulla scena politica di Richelieu, nominato Segretario di Stato nel 1616, riaccese la lotta religiosa.

Con l'ascesa al trono di Luigi XIV e il riaffiorare dell'assolutismo francese vi

fu l'abrogazione dell'editto di Nantes e la proclamazione di quello di Fontainebleau (1685) con il chiaro intento di perseguire l'unità di fede. L'art. 8 dell'editto prevedeva infatti severe pene per chi non faceva battezzare i bambini dai curati delle parrocchie; i protestanti che per i battesimi dei figli si affidavano a pastori clandestini compromettevano lo status dei loro figli, non avendo alcun valore le registrazioni di nascita. Il matrimonio invece, era considerato valido ai fini del riconoscimento dello stato di coniugio e della legittimità dei figli solo se celebrato dinanzi al ministro di culto cattolico e annotato nei registri.

A poco valse l'artificio dei protestanti di aderire alla fede cattolica nel frangente del matrimonio per abbandonarla subito dopo la celebrazione perché la severità delle pene prevedevano l'infamia come concubini e il divieto di vivere sotto lo stesso tetto.

Ancor più severa era la pena per coloro che celebravano matrimonio cattolico senza aver ripudiato la fede protestante; per loro era interdetta la sepoltura nei cimiteri e negata ogni registrazione di decesso.

Solo nel 1787 ai protestanti fu permesso di accedere ai registri di stato civile sostenuti dal vento della Rivoluzione francese che già soffiava principi di uguaglianza e libertà e portava con sé l'idea che lo stato civile degli uomini dovesse essere indipendente dal credo religioso.

...alla prossima puntata.



continua da pagina 1: **inizio sotto...**

quotidiano degli operatori del settore (la redazione di atti e provvedimenti anagrafici come, ad esempio, variazioni e cancellazioni).

Un percorso di studio nuovo dicevamo, ma destinato ad essere replicato a breve dato il grande interesse suscitato negli operatori, accorsi da tutta Italia – isole comprese – che hanno immediatamente raggiunto il numero limite previsto per la classe. Docente, l'esperto Romano Minardi che abbiamo intervistato per comprendere meglio dinamiche e modalità di questa nuova offerta formativa ANUSCA.

Perché la decisione di organizzare un corso di anagrafe base?

"Il corso si chiama dalla teoria alla pratica ed è un'idea che abbiamo avuto per dare la possibilità a coloro che hanno sempre seguito relazioni teoriche di avere anche la possibilità di effettuare esercitazioni pratiche. Definirlo di base forse è stato leggermente fuorviante, perché è stato interpretato in maniera forse un po' troppo letterale: in realtà il corso non è stato semplicemente organizzato per avere gli elementi essenziali e più elementari di anagrafe, piuttosto mira alla possibilità di esercitarsi nella pratica, sempre ovviamente con il supporto e l'assistenza del relatore."

Come giudica la risposta degli operatori?

"Ottima. I venti corsisti intervenuti



Il relatore ed esperto ANUSCA, Romano Minardi

sono il giusto numero per questo tipo di corso, che strutturalmente necessita di essere a numero chiuso, in quanto ad ogni modulo di teoria segue l'esercitazione pratica, che il relatore deve seguire con attenzione e una classe di oltre trenta persone risulterebbe difficile da gestire in questo senso".

L'Accademia ha in animo di riproporre una seconda edizione del corso?

"Assolutamente sì, le risultanze di questa prima esperienza sono state ottimali. Inoltre, dalle esperienze mutate svolgendo docenze in giro

per l'Italia ho avuto modo di testare in prima persona la grande necessità di verificare le singole procedure, nonché le modalità operative che spesso si pensa di conoscere perfettamente, ma che in realtà sono fonte di errori dovuti alla prassi e alle "abitudini" sbagliate magari trasmesse da qualche collega più anziano".

Al termine del corso è stato rilasciato un attestato con valutazione finale a seguito del superamento delle esercitazioni pratiche.



I partecipanti al corso in Accademia a Castel San Pietro Terme



IL CONTROLLO DOCUMENTALE

Strumenti e servizi
per gli Uffici Anagrafe
e Stato Civile

Come distinguere un DOCUMENTO
VERO da uno **FALSO**?



Ecco la soluzione!

Il Gruppo Maggioli propone una serie di strumenti e servizi utili a svolgere l'attività di controllo dei documenti da parte degli operatori dell'Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile:

- 1. DISPOSITIVO DI CONTROLLO DOCUMENTALE**
Lettore-analizzatore per la verifica dei documenti d'identità e per il contrasto del falso documentale
- 2. FORMAZIONE "IN HOUSE"** - Corsi di formazione del personale addetto all'attività di controllo documentale
- 3. PRONTUARI** - Strumenti di lavoro efficaci per l'identificazione dei cittadini comunitari e stranieri.
- 4. SERVIZI INTERNET** - Tre servizi internet specializzati in materia di cittadini stranieri e falso documentale.

Per maggiori informazioni
www.maggioli.it/controllo-documentale

Servizio Clienti
tel 0541 628200 - fax 0541 621903
servizio.clienti@maggioli.it - www.maggioli.it

In collaborazione con:



Formazione e aggiornamento professionale
I corsi ANUSCA di aprile e maggio

A cura di Sauro Dal Fiume

Sono ben 35, di cui 25 nel mese di aprile e, per ora, 10 nel mese di maggio (al momento di andare in stampa con il giornale), le iniziative di formazione e aggiornamento professionale che ANUSCA ha in programma di organizzare in questo spazio temporale sul territorio nazionale. Oltre alla qualità che è in grado di offrire nei tanti corsi organizzati, grazie ad un'affidabile squadra di "Esperti" nelle relative materie (anagrafe, stato civile, elettorale, ecc.), ANUSCA esprimerà il massimo sforzo su tutto il territorio nazionale, mettendo intanto a disposizione oltre 100.000 euro per organizzare iniziative, anche a titolo gratuito, per assicurare a tutti gli operatori demografici (in presenza di tagli che colpiscono anche la formazione), di partecipare a forme di aggiornamento sulle ultime novità legislative. Informazioni e aggiornamenti: www.anusca.it

7 aprile: BELLUNO - 3° Convegno Regionale del Veneto - I procedimenti anagrafici: le novità dopo la riforma della legge 241/90

7 aprile: CHIONS (PN) - Lo Stato Civile e l'Europa: le disposizioni comunitarie applicate allo Stato Civile - Giornata di Studio

7 aprile: GENOVA - Il servizio elettorale del Comune - Pomeriggio di Studio

8 aprile: BAGNATICA (BG) - L'identificazione dei cittadini comunitari ed extracomunitari, i ricongiungimenti, i titoli di soggiorno, i certificati igienico sanitari dell'alloggio, la dichiarazione di ospitalità - Incontri di aggiornamento professionale per la Provincia di Bergamo anno 2011 - Pomeriggio di Studio

8 aprile: VERBANIA - Lo Stato Civile e l'Europa: le disposizioni comunitarie applicate allo Stato Civile - Giornata di Studio

11 aprile: CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) - Polizia mortuaria: nuove istruttorie - Giornata di Studio

11 aprile: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica; Lo Stato Civile: insegnamenti di base ed esercitazioni pratiche - Seminario di Studio

11 aprile: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica; Il Servizio Elettorale: conoscenze di base ed approfondimenti - Seminario di Studio

11 aprile: COSSATO (BI) - Cittadini comunitari ed extracomunitari - Pomeriggio di Studio

11 aprile: FERRARA - "Vecchia" anagrafe e "nuovo" Censimento 2011 - Incontri di aggiornamento professionale della Provincia di Ferrara - Pomeriggio di Studio

12 aprile: CARTIGLIANO (VI) - Identificazione dei cittadini; rapporti di famiglia e servizi demografici - Seminario di Studio

13 aprile: TRAMONTI DI SOTTO (PN) - "Vecchia" anagrafe e "nuovo" Censimento 2011 - Pomeriggio di Studio

14 aprile: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - La disciplina del prenome e del cognome nell'ordinamento italiano - Seminario di Studio

18 aprile: MONTEBELLUNA (TV) - "Vecchia" anagrafe e "nuovo" Censimento 2011 - Pomeriggio di Studio

18 aprile: SOMAGLIA (LO) - Il nuovo codice dell'Amministrazione Digitale - Pomeriggio di Studio

19 aprile: MODENA - Polizia mortuaria - Pomeriggio di Studio

4 maggio: VIGEVANO (PV) - Lo stato civile e l'Europa: le disposizioni comunitarie applicate allo stato civile - I 3 incontri di aggiornamento professionale della Provincia di Pavia - Pomeriggio di Studio

4 maggio: FERRARA - Cittadini Comunitari ed Extracomunitari - Incontri di aggiornamento professionale della Provincia di Ferrara - Pomeriggio di Studio

5 maggio: TROFARELLO (TO) - Codice dell'Amministrazione Digitale - "I giovedì di aggiornamento professionale anno 2011" - Pomeriggio di Studio

5 maggio: SAVIGNONE (GE) - Polizia mortuaria - Pomeriggio di Studio

10 maggio: MODENA - La Pubblica Amministrazione Digitale - Pomeriggio di Studio

12 maggio: AOSTA - Corso per personale neo assunto - Corso organizzato in collaborazione con il CELVA - Giornata di Studio

19 maggio: BELLUNO - "Vecchia" anagrafe e "nuovo" Censimento 2011 - In collaborazione con il Centro Studi Bellunese - Giornata di Studio

20 maggio: BRESCIA - X Convegno Regionale della Lombardia - Il Censimento 2011: le nuove modalità, il programma degli adempimenti, le conseguenze dell'anagrafe; Rapporti di famiglia e servizi demografici

23 maggio: ARGENTA (FE) - La famiglia multietnica negli adempimenti degli uffici demografici - Incontri di aggiornamento professionale della Provincia di Ferrara - Pomeriggio di Studio

25 maggio: GENOVA - I procedimenti anagrafici alla luce delle modifiche alla legge anagrafica e alla legge n. 241/90 - Pomeriggio di Studio

Ancora sull'art. 4, 2° comma, legge 5.2.1991 n. 92

La storia infinita...

di **Silvia Cornetto**

Il collega del Comune di Piobesi Torinese, che ringrazio, mi ha trasmesso un interessante parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, emesso a seguito di un quesito posto proprio dal comune in premessa.

Il caso riguarda una minore straniera nata in Italia che, a seguito del compimento del 18° anno, chiede di rendere dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della legge 91/92.

Il collega ufficiale dello Stato Civile chiede, pertanto, al Ministero se sussistano i requisiti per rendere tale dichiarazione, tenendo conto che la madre, cittadina polacca, extracomunitaria all'epoca della nascita dell'interessata, risulta in possesso del primo permesso di soggiorno dal 1995 (tre anni dopo la nascita dell'interessata) ed il padre, cittadino tunisino, non risulta in possesso di alcun permesso di soggiorno (ma dichiara di averlo sempre posseduto, senza peraltro produrre nulla).

L'Ufficiale dello Stato Civile domanda se l'iscrizione nell'APR del suo comune dalla nascita e le vaccinazioni regolarmente effettuate possano essere sufficienti per soddisfare il requisito previsto dalla circolare ministeriale n. K.64.2/13 del 70.11.2007 che recita testualmente: "L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia". Chiede inoltre se debba essere effettuato il versamento di € 200,00 all'atto della presentazione dell'istanza di acquisto della cittadinanza.

Il Ministero dell'Interno, confermando i pareri già espressi in precedenza sul medesimo argomento, afferma che "Codesto Comune possa procedere a riconoscimento della cittadinanza italiana ove risulti prodotta idonea certificazione utile a comprovare che, al momento della nascita dell'interessata, il padre della stessa fosse legalmente residente in Italia".

Il Ministero, quindi, partendo dalla mancanza del requisito della residenza legale della madre, si sofferma su quella



Silvia Cornetto, attiva collaboratrice della redazione di ANUSCA

del padre e chiede la certificazione della residenza legale, non bastando, ovviamente una semplice dichiarazione in cui il padre afferma di avere sempre avuto il permesso di soggiorno.

Ricordiamo, a questo proposito, che la semplice iscrizione anagrafica non soddisfa il requisito della residenza legale, poiché, ai sensi del D.P.R. n. 572/1993, art. 1, comma 2 (Regolamento di attuazione della legge 91/92) recita: "Si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli

stranieri in Italia e da quello in materia di iscrizione anagrafica".

Il Ministero, nella sua risposta, non fa invece alcun riferimento al quesito riguardante il pagamento dei 200,00 Euro. Dalla lettura della legge n. 94 del 15.7.2009 si può, senza, secondo me, alcun dubbio, affermare che il pagamento è dovuto poiché la norma in questione parla di istanze di acquisto, riacquisto, ecc.... e la fattispecie prevista dall'art. 4, 2° comma, rientra perfettamente nei casi di acquisto.

Il Ministero, infine, conclude dicendo che: "In assenza di risultanze comprovanti i requisiti di cui all'art. 4, comma 2 della legge 5.2.1992, n. 91 ed ove ne ricorrano i requisiti, la sig.ra potrà comunque avanzare istanza di naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della legge n. 91/92 che prevede un periodo ridotto di tre anni di residenza legale nel territorio della Repubblica per lo straniero nato in Italia".



Meccanica Valentini Alessio

costruzioni meccaniche - prototipi

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066
Internet: www.valentinialessio.it E-mail: info@valentinialessio.it


Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali



Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202



Mod. T.M.S. 203